



P R O C E S S O    V E R B A L E  
di deliberazione del  
CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri  
in data 08.09.2010, protocollo 0092973.00  
Seduta pubblica del giorno 15.09.2010 in prima convocazione.  
Presiede il Presidente FULVIO PETTENA'

Delib.n.    00036  
-----

Prot. n. 0095847 2010

Oggetto 00056:  
Regolamento per l' utilizzo dell' impianto di  
video sorveglianza nella sede dell'Amministrazione  
Provinciale di Treviso. Modifica.

P/A (*)		P/A (*)	
01	BAGGIO DINA	21	PIZZINATO ITALO
01	BIAGI LORENZO	22	ROSSETTO MARLENE
02	BORDIGNON OSCAR	23	SALATIN REMO
02	BORTOLATO GRAZIANO	06	SARTORETTO SEBASTIANO
03	CASAGRANDE GIAN LUIGI	24	SCOLESE MARCO
04	DAL VECCHIO FRANCO	25	SCOTTA' GIANCARLO
05	DALL'AGATA STEFANO	07	SILVESTRI FIORENZO
03	DAVI' PIETRO GIORGIO	26	SILVESTRI ROBERTO
06	DE MARCO LUCA	08	SZUMSKI RICCARDO
07	DEMATTE' DONATA	27	TRENTIN OSCAR
08	DUS CLAUDIO	28	ZAVA MARIANO
09	FAVARO GIAN PIETRO	29	ZOCCARATO LUIGI
10	FAVARO MAURO		
04	FIGHERA MARCO		
11	FREZZA VANNI		
12	GIOVINE GIANFRANCO		
13	GRANELLO GIORGIO		
14	LOVISETTO MARCO		
15	MARCOLIN MARCO		
16	MAROSTICA SPERANZA		
05	MARSON GUIDO MARIO		
17	MESTRINER STEFANO		
18	MURARO LEONARDO		
19	PERIN ALVARO		
20	PETTENA' FULVIO		

Partecipa il Segretario Generale LUIGI DE MARTIN

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:  
MARCO FIGHERA  
STEFANO MESTRINER  
FIORENZO SILVESTRI

\* Nota bene: "P" = presente      "A" = assente



Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/38704/2010 del 7.04.2010, avente ad oggetto: "Regolamento per l'utilizzo dell'impianto di video sorveglianza nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso. Approvazione";

Rilevato che il punto 5 dell'art.6 "Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali", prevede la conservazione delle immagini video registrate, per un periodo non superiore alle 48 ore;

Considerato che in data 8.04.2010 è stato emanato dal Garante per la protezione dei dati personali un nuovo Regolamento generale sulla videosorveglianza, il quale, oltre a confermare che, nella fattispecie, non è necessario che il Regolamento venga comunicato al Garante stesso, è stato precisato che la durata della conservazione dei dati non deve essere superiore alle 24 ore, stante il fatto che fin prima si era sempre parlato di proporzionalità, senza una quantificazione precisa;

Ritenuto pertanto necessario adeguare il Regolamento della Provincia di Treviso con il nuovo Regolamento Generale emanato dal Garante, modificando il limite orario indicato nell'art.6 da 48 a 24 ore, così da ottemperare tutte le condizioni che consentono che il Regolamento Provinciale non sia necessario venga comunicato;

Ritenuto inoltre di sostituire il punto 3 dell'art.15 "Modifiche Regolamentari con il seguente: "Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, qualora previsto, sia a seguito della sua approvazione sia in caso di successivi ed eventuali aggiornamenti", visto che tale adempimento ora non è necessario;

Verificato che il Regolamento Provinciale prevede all'art.15 "Modifiche Regolamentari" le modalità con cui apportare adeguamenti al Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale prevedendo che all'aggiornamento provvede il Direttore Generale;

#### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione permanente per l'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta dell'8 settembre 2010;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Ritenuto, stante l'urgenza di adottare i necessari aggiornamenti al Regolamento sull'utilizzo dell'Impianto di video sorveglianza, al fine di consentire una sua rapida messa in funzione considerato che lo stesso è già pronto per essere attivato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;



Con voti favorevoli 29 unanimi, resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,

**D E L I B E R A**

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di approvare le modifiche resesi necessarie al Regolamento sull'utilizzo dell'Impianto di video sorveglianza, già approvato con Deliberazione consiliare n. 13/38704/2010 del 7.04.2010, ridefinendo:
  - il punto 5 dell'art. 6 nella seguente formulazione: "Le immagini video registrate sono conservate per un periodo non superiore a 24 ore.....";
  - il punto 3 dell'art. 15 nella seguente formulazione: "Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, qualora previsto, sia a seguito della sua approvazione sia in caso di successivi ed eventuali aggiornamenti";
- 3) di dare atto che, a seguito dell'emanazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali del nuovo Regolamento generale sulla videosorveglianza, in data 8.04.2010, nella fattispecie non è necessario che il Regolamento della Provincia di Treviso venga comunicato al Garante stesso;
- 4) di approvare l'allegato "Regolamento per l'utilizzo dell'impianto di video sorveglianza nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso" aggiornato sia nelle modifiche sia nelle integrazioni, già approvate dalla Commissione consiliare.

**A questo punto escono i consiglieri Dall'Agata Stefano, De Marco Luca, Demattè Donata, Dus Claudio, Favaro Gian Pietro, Scolese Marco, Zoccarato Luigi (presenti 22)**

La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, con voti favorevoli 22 unanimi, resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti.

IL PRESIDENTE

FULVIO PETTENA'

IL SEGRETARIO

LUIGI DE MARTIN

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 28/09/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

L. De Martin



DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 9/10/2010.

per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO  
firmato  
Gianna Di Tos



# **Regolamento per l'utilizzo dell'impianto di video sorveglianza nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso**

Art. 1 - Finalità e definizioni	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'Impianto di Video Sorveglianza	3
Art. 4 - Notificazione	3
Art. 5 - Responsabile	3
Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	4
Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta	5
Art. 8 - Diritti dell'interessato	6
Art. 9 - Sicurezza dei dati	6
Art. 10 - Cessazione del trattamento dati	7
Art. 11 - Limiti dell'utilizzabilità' dei dati personali	7
Art. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali	7
Art. 13 - Comunicazione	7
Art. 14 - Tutela	8
Art. 15 - Modifiche Regolamentari	8
Art. 16 - Entrata in vigore	8
Art. 17 - Scheda Tecnica Impostazione dei dispositivi di registrazione	8

## **Art. 1 - Finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza nella proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, via Cal di Breda 116, gestito dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'Identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - A) BANCA DATI, il complesso dei dati personali, formatosi presso i server in dotazione e a servizio del sistema di TVCC, dislocati presso la sala macchine del CED dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle video camere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata, e, in alcune posizioni, anche i mezzi di trasporto.
  - B) TRATTAMENTO, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione, e la distribuzione dei dati, anche se non registrati in banca dati.
  - C) DATO PERSONALE, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza.
  - D) TITOLARE, L'Amministrazione Provinciale di Treviso, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alla finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.
  - E) RESPONSABILE, la persona fisica legata da rapporto di servizio al TITOLARE e dal medesimo preposto al trattamento dei dati personali.
  - F) INCARICATI, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal RESPONSABILE.
  - G) INTERESSATO, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
  - H) COMUNICAZIONE, il dare la conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione di consultazione.
  - I) DIFFUSIONE, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione di consultazione.
  - L) DATO ANONIMO, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile.
  - M) BLOCCO, la conservazione dei DATI PERSONALI con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

N) GARANTE, IL GARANTE per la protezione dei dati personali.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza, attivato nella proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, via Cal di Breda 116, e collegato ai server disposti presso i server in dotazione e a servizio del sistema di TVCC, dislocati presso la sala macchine del CED dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

## **Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'Impianto di Video Sorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di video sorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle necessità di prevenzione e controllo delle aree da furti e danneggiamenti e in particolare:
  - Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza
  - Tutela del patrimonio provinciale
3. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto transitanti nelle aree interessate.

## **Art. 4 - Notificazione**

1. La Provincia di Treviso nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al GARANTE per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.

## **Art. 5 - Responsabile**

1. Il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 3 lettera e), è individuato nel Responsabile Servizio Vigilanza Provinciale in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
2. Al RESPONSABILE, designato con atto del Sig. Direttore Generale, è consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni ad apposito incaricato/i.
3. Il RESPONSABILE deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il RESPONSABILE procede al trattamento attenendosi alle istruzioni

impartite dal TITOLARE il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 e delle proprie istruzioni.

5. I compiti affidati al RESPONSABILE devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. Il RESPONSABILE nominerà gli INCARICATI del materiale trattamento dei dati, i quali dovranno elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina e alle eventuali istruzioni del TITOLARE o del RESPONSABILE.

Tra gli incaricati figurerà anche almeno un tecnico della ditta di vigilanza incaricata dall'Amministrazione Provinciale di Treviso che opererà da remoto il solo controllo dello stato dei luoghi video sorvegliati. (Determina Dirigenziale n. 1751/47692/2008 del 5/5/2008 e succ. modifiche).

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

## **Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I DATI PERSONALI oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e utilizzati in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza, per i quali sono raccolti o successivamente trattati, e in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dal successivo comma 4
- e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi di traffico, di cui all'art. 3, comma 2, lettera B), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato e in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi dalle telecamere dell'impianto di video sorveglianza, installate nella proprietà in corrispondenza delle dislocazioni segnalate. L'aggiornamento dell'elenco delle dislocazioni, modifiche e/o integrazioni del sistema, avverranno con Determinazione del Sig. Direttore Generale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2, avranno le caratteristiche descritte nell'apposita relazione delle ditte installatrici, conservata agli atti dell'Amministrazione Provinciale. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il TITOLARE del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di cui al suddetto articolo.

4. I segnali video delle unità di ripresa saranno tutte collegate alla centrale

principale presso la sala macchine del CED dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, le stesse saranno gestite presso la portineria della sede dell'Amministrazione Provinciale. In questa sede verranno adottati tutti gli opportuni accorgimenti affinché venga impedito che le immagini visualizzate sul monitor possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati. Per tale motivo l'accesso alle due strutture sarà regolamentato da specifiche disposizioni di servizio.

5. Presso la sala macchine del CED dell'Amministrazione Provinciale di Treviso le immagini saranno registrate in formato digitale il cui impiego nel sistema di video sorveglianza è necessario per ricostruire l'evento quando la postazione di controllo non è presidiata.
6. Le immagini video registrate sono conservate per un periodo non superiore a 24 ore presso la sala macchine del CED dell'Amministrazione Provinciale di Treviso. Nel caso in cui debba aderire a una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria o si palesino esigenze di polizia di sicurezza e prevenzione, tale termine è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. I dati oggetto di indagine vengono riversati su idoneo supporto magnetico e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei supporti di registrazione le immagini riprese in diretta distruggono quelle già registrate in tempo anteriore a quello indicato.
7. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito al responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti.
8. L'accesso alle immagini video registrate da parte dei soggetti autorizzati e di coloro che ne facciano richiesta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potrà avvenire previa comunicazione al RESPONSABILE del trattamento.
9. E' istituito presso la portineria (Edificio 17) il REGISTRO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI. Con atto separato verrà individuato e nominato il personale responsabile della tenuta del registro.

## **Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. L'Amministrazione Provinciale di Treviso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica nelle zone in cui verranno posizionate le telecamere. La dicitura minima riportata è la seguente:

Provincia di Treviso – Area soggetta a VIDEO SORVEGLIANZA / VIDEO SORVEGLIATA – con riproduzione grafica di una videocamera stilizzata – La registrazione è effettuata dall'Amministrazione Provinciale per garanzia di sicurezza – Art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

2. La Provincia di Treviso si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di Video Sorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva, cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con anticipo di 10 giorni mediante

pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione di appositi manifesti informativi, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma.

## **Art. 8 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del TITOLARE e del RESPONSABILE oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
  - c) di ottenere, a cura del RESPONSABILE, senza ritardo:
    - I. La conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta deve essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minori di novanta giorni;
    - II. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - III. Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 2 lettera c) – I, può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente articolo 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al GARANTE per la protezione dei dati personali, nelle forme e nei limiti di cui al successivo articolo 14.

## **Art. 9 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, presso la sala macchine del CED dell'Amministrazione Provinciale di Treviso. Nel luogo ove sono custoditi gli apparati di registrazione può accedere solo ed esclusivamente il personale in

servizio dell'Amministrazione Provinciale, debitamente istruito sull'utilizzo degli apparati e debitamente incaricato e autorizzato per iscritto dal TITOLARE del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati.

2. La sala di archiviazione è ubicata in zona non accessibile al pubblico.
3. L'utilizzo degli apparati in dotazione con funzione di registrazione non consente di rimuovere i dischi rigidi su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 10 - Cessazione del trattamento dati**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del trattamento dei dati, la Provincia di Treviso deve notificare preventivamente al GARANTE per la protezione dei dati personali, la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere:
  - a) distrutti
  - b) ceduti ad altro titolare, purché destinati a un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo di intesa.
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

### **Art. 11 - Limiti dell'utilizzabilità dei dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### **Art. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

### **Art. 13 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Amministrazione Provinciale di Treviso a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

## **Art. 14 - Tutela**

1. Per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO dei dati personali di cui al comma precedente potrà individuare, con idoneo provvedimento, un suo delegato responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 15 - Modifiche Regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio Provinciale, saranno immediatamente e automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale.
2. All'aggiornamento provvederà il Sig. Direttore Generale con proprio atto da illustrare alla Giunta dell'Amministrazione Provinciale e sottoposto all'iter previsto per i regolamenti.
3. Il presente atto è trasmesso al GARANTE per la protezione dei dati personali, qualora previsto, sia a seguito della sua approvazione sia in caso di successivi ed eventuali aggiornamenti.

## **Art. 16 - Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento all'Albo Pretorio.

## **Art. 17 - Scheda Tecnica Impostazione dei dispositivi di registrazione**

1. Il sistema di registrazione presente nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Treviso è composto da una serie di telecamere Bosch disposte all'interno degli edifici (n. 7) e disposte all'esterno (n. 17) per un totale di 24 telecamere.
2. Il sistema di registrazione delle telecamere è impostato secondo le regole descritte di seguito (che sono depositate in carta presso la raccolta atti Protocollo):